

ACCORDO QUADRO

tra

Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della
Sardegna (FoReSTAS)

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (IZSSi)

e

Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo (FIBM)

Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (di seguito **FoReSTAS**), struttura tecnico-operativa dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Casula, domiciliato per la carica in V.le L. Merello 86, cap 09123 Cagliari, Cod. Fisc. e Partita IVA: 03669190922, indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) istituzionale: protocollo.dg@pec.forestas.it;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (di seguito **IZSSi**), Ente sanitario di diritto pubblico della Regione Sicilia, rappresentata dal Commissario straordinario Dott. Salvatore Seminara, domiciliato per la carica in Via Gino Marinuzzi 3, cap 90129 Palermo, Cod. Fisc. e Partita IVA: 00112740824, indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) istituzionale: protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it;

Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo (di seguito **FIBM**), soggetto giuridico che opera nel terzo settore, rappresentata dal Presidente Dott. Salvatore Seminara, domiciliato per la carica a Palermo via Gino Marinuzzi n. 3 – Cod. Fisc. 97374720825, indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) istituzionale:

fi.biodiversitamediterraneo@gmail.com

fi.biodiversitamediterraneo@pec.it

PREMESSO CHE

FoReSTAS è stata istituita con Legge Regionale n. 8 del 27/04/2016 “Legge forestale della Sardegna” (B.U.R.A.S. n.21 - Parte I e II del 28/04/2016), opera sul territorio regionale con tutti gli altri soggetti regionali competenti (art. 36), in ambito di gestione forestale, gestione della rete ecologica regionale in accordo con gli enti di gestione e i Comuni interessati, manutenzione del tessuto rurale, protezione civile e salvaguardia del patrimonio forestale dalla minaccia degli incendi e, infine, (comma f art. 36) ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e formazione;

FoReSTAS ha tra gli obiettivi, come definito all'art. 37

comma a) la cura, tutela e conservazione del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio e, in particolare:

1) svolgimento di tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione del patrimonio, con azioni volte alla tutela della biodiversità e alla promozione dei vivai conservazionistici, nonché al contrasto ai cambiamenti climatici, attraverso una gestione forestale pianificata, orientata alla preservazione e conservazione della qualità dei sistemi ecologici in tutte le loro componenti fisiche e biologiche;

2) diffusione faunistica e gestione dei centri di allevamento e recupero della fauna selvatica;

comma d) della stessa L. R. n. 8/2016 la promozione della ricerca scientifica, sperimentazione, innovazione tecnologica e della cultura nel settore forestale e sostegno delle attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale e, in particolare:

1) collaborazione a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale e alle attività di ricerca scientifica, di sperimentazione, di innovazione e trasferimento tecnologico nei settori di competenza;

2) promozione e divulgazione dei valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché delle proprie attività istituzionali, anche attraverso attività di educazione ambientale, in raccordo con gli altri soggetti istituzionalmente competenti;

5) consulenza e assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati in materie forestali e ambientali.

IZSSi "A. Mirri" è stato istituito con Legge n. 503 del 23/07/1970.

Ad IZSSi è un Ente sanitario di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica che opera nell'ambito del S.S.N. il cui compito fondamentale è quello di espletare, su tutto il territorio regionale, prestazioni sanitarie necessarie a garantire i livelli essenziali (LEA) di igiene e sanità pubblica veterinaria.

Per quanto sopra **IZSSi** provvede:

a garantire il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi nonché gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di eradicazione, profilassi e risanamento;

a garantire, previa autorizzazione del Ministero della Sanità la produzione di sieri, vaccini, virus, anatossine, tossine diagnostiche e di ogni altro prodotto occorrente nella lotta alle malattie trasmissibili degli animali con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse;

a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze di igiene e sanità pubblica veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di Regioni e di enti pubblici e privati;

a garantire l'esecuzione degli esami e delle analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine

animale e se richiesto di origine vegetale, prelevati d'ufficio;

ad effettuare il controllo della produzione di latte bovino ed ovicaprino, destinato alla alimentazione umana ed alla trasformazione ed il controllo di detta produzione previsto dagli accordi interprofessionali per il pagamento del latte a qualità, fatte salve le competenze in materia di servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali;

a garantire l'esecuzione degli esami e delle analisi dei campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati d'ufficio;

a svolgere ricerche in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

ad assicurare il supporto tecnico e scientifico all'azione di farmacovigilanza veterinaria;

ad elaborare ed applicare metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;

ad effettuare studi, sperimentazioni e produzione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;

ad assicurare, anche mediante gli osservatori epidemiologici veterinari, la sorveglianza epidemiologica espletando le relative funzioni di vigilanza e controllo;

ad effettuare verifiche sui rischi sanitari legati agli animali ed ai prodotti di origine animale;

a svolgere attività di formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;

a curare la collaborazione tecnico -scientifica con istituti e laboratori scientifici di Paesi esteri;

a svolgere attività di aggiornamento dei veterinari e di formazione degli altri operatori del settore;

ad effettuare attività di propaganda, assistenza e consulenza agli allevatori per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

a svolgere ogni altra funzione che venga attribuita dallo Stato o dalla Regione Sicilia.

Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo (di seguito **FIBM**), è un soggetto giuridico che non persegue fini di lucro.

La Fondazione è disciplinata dalle norme del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successivo Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n. 105 contenente disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive loro modifiche e integrazioni, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del codice civile e leggi collegate.

Persegue lo scopo della tutela delle specie animali rarefatte e la Reintroduzione sul territorio siciliano di specie estinte o scomparse, nonché la salvaguardia della fauna autoctona e il ripopolamento di specie rarefatte.

La Fondazione ha anche il fine di favorire lo sviluppo delle conoscenze della fauna mediterranea, incoraggiando e agevolando le ricerche scientifiche utili a questo scopo, pubblicando o contribuendo

alla pubblicazione dei risultati scientifici; inoltre, incoraggia la formazione di giovani studiosi, mettendo loro a disposizione apposite borse di studio, nonché premiando le ricerche che hanno avuto risultati originali.

La Fondazione partecipa concretamente alla transizione ecologica, ovvero al passaggio dal modello economico e sociale basato sullo sfruttamento delle risorse ambientali, ad uno che impiega, valorizza e protegge il patrimonio naturale, ponendolo alla base del modello di sviluppo; Contribuire al riconoscimento della visione olistica One Health, ovvero che la salute umana, la salute animale e la salute dell'ecosistema siano legate indissolubilmente.

Fondazione ha già collaborato con il CERM per la liberazione di un giovane capovaccaio (*Neophron percnopterus*) in Sicilia ed ha attivato diversi carnai per il sostegno dei rapaci necrofagi.

Il CERM sviluppa da molti anni un progetto per la salvaguardia della specie Capovaccaio, comprendente la gestione pluriennale di un proprio centro di riproduzione in cattività della specie, il rilascio in natura di giovani nati in cattività, la creazione ed il mantenimento di carnai per rapaci necrofagi.

La Fondazione, sebbene costituita nel 2023 ha già realizzato e continua a sviluppare con successo interessanti progetti relativi alla tutela ed alla reintroduzione in Sicilia di avvoltoi quali il grifone ed il capovaccaio ma anche del francolino, nonché a tutelare la biodiversità in generale.

Collabora con numerosi centri ed esperti sia nazionali che internazionali, quali per esempio il CERM per la liberazione di un giovane capovaccaio (*Neophron percnopterus*) in Sicilia ed ha attivato diversi carnai per il sostegno dei rapaci necrofagi.

CONSIDERATO che la conservazione e la difesa dell'ambiente richiedono sinergie tra istituzioni per affrontare le complesse problematiche ambientali e per realizzare congiuntamente attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, in linea con gli scopi istituzionali individuati nei rispettivi statuti e regolamenti,

le suddette Parti sottoscrivono il presente

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo.

Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali Convenzioni operative ed ulteriormente attuative. Per quanto

non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.

Art. 2

(Finalità)

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge e per normativa interna, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di programmi di ricerca, innovazione e formazione in materia di tutela ambientale da realizzarsi in Sardegna e Sicilia.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni operative, se necessario, adottate nel rispetto dei principi fondamentali enucleati nel presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti con il presente Accordo Quadro non intendono in alcun modo dare corso ad attività di natura imprenditoriale di produzione o scambio di beni e servizi, ma solamente intendono soddisfare comuni fini istituzionali di promozione ed incentivo della ricerca in materia di conservazione della biodiversità. Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati e la trasformazione ed utilizzo degli stessi e nel più ampio contesto territoriale ed a livello nazionale.

Art. 3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

1. lo sviluppo di Progetti e Programmi nell'ambito della conservazione della biodiversità;
2. la definizione e realizzazione attività di divulgazione scientifica e tecnica;
3. la costituzione di Gruppi di Lavoro per ciascun ambito di attività scientifica e messa a disposizione di personale che, a seconda delle attività di ricerca, potrà essere chiamato a frequentare le sedi di Forestas/IZSSI/FIBM al fine intensificare i rapporti di collaborazione e facilitare attività di ricerca congiunte;

Art. 4

(Convenzioni operative)

Le Parti, sulla base dei rispettivi regolamenti interni, concorderanno e definiranno la ideazione e la realizzazione di progetti di ricerca e/o altre attività scientifiche di comune interesse (da ora innanzi

“Progetto”) attraverso la stipula di Convenzioni operative, definite sulla base del presente Accordo Quadro, qualora le parti lo ritengano necessario. Tali convenzioni, corredate da un eventuale allegato tecnico, disciplineranno i compiti, gli obiettivi, gli oneri e la tempistica.

Ciascuna Convenzione operativa dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni. Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna Parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione.

Art. 5

(Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta, il personale delle altre Parti operante nelle attività, oggetto del presente Accordo, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti.

I dipendenti di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi delle altre Parti, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.

Inoltre, i medesimi soggetti potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per opportune ragioni di organizzazione interna, di dovere effettuare dovendovi scrupolosamente attenersi.

Art. 6

(Copertura assicurativa – Responsabilità civile)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nell'Accordo Quadro.

A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse all'Accordo Quadro e, in ogni caso, verso terzi per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

Art. 8.

(Proprietà Intellettuale)

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo Quadro, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all'Accordo Quadro solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo Quadro.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle suindicate normative in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 24 e 32 del citato Regolamento UE e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 10

(Decorrenza del Protocollo d'intesa)

Il presente Accordo Quadro ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione digitale e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le Parti.

Art. 11

(Modifiche)

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo Quadro o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Art. 12

(Recesso)

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta tramite PEC alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art.13

(Spese ed oneri)

1. Il presente Protocollo d' intesa non comporta oneri economici per le Parti.
2. Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.

Art. 14

(Registrazione)

Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986 e non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi e per effetto del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e sue successive modificazioni ed integrazioni". Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

I presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Cagliari

<p>AGENZIA Fo.Re.S.T.A.S. Il Direttore Generale Dott. Antonio Casula</p> <hr/>	<p>IZSSI Il Commissario Straordinario Dott. Salvatore Seminara</p> <hr/>	<p>FIBM Il Presidente Dott. Salvatore Seminara</p> <hr/>
--	--	--